N. 3577-3627-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BIMA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 novembre 1966 *(Stampato n. **695**)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(MATTARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 novembre 1966

—

Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BIMA, LONGONI e STELLA

Presentata il 6 dicembre 1966

Modifica all'articolo 136 della legge doganale relativamente alla responsabilità dei proprietari di mezzi di trasporto internazionali per i delitti di contrabbando commessi dai dipendenti

Presentata alla Presidenza il 26 luglio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I poteri di delega che vengono richiesti al Parlamento con il disegno di legge sottoposto al vostro esame – disegno che è stato rielaborato già dal Senato in un lungo ed approfondito dibattito – tendono a conferire al Governo la possibilità di operare, mediante provvedimenti delegati, modifiche ed aggiornamenti delle disposizioni legislative doganali, nonché di altre norme che attengono ai tributi, contributi, diritti e prelievi riscossi dagli uffici doganali in forza di legge.

La esigenza che giustifica e legittima il disegno di legge in discorso si avverte già appieno sol che si esamini il « certificato di nascita » delle leggi fondamentali che formano il vigente sistema doganale e che sono:

1) la legge 25 settembre 1940, n. 1424, entrata in vigore il 22 gennaio 1941 sotto il titolo di « legge doganale »;

2) il regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65: è il regolamento alla legge doganale del 1896 ma che nella sua fondamentale struttura si uniforma alla prima legge doganale del 1862 ! Tale regolamento è rimasto in piedi e rimane in piedi tutt'ora, essendo rimasto inefficace l'articolo 151 della legge doganale del 1940: infatti la mancata approvazione di un nuovo regolamento ha fatto sì che rimanesse in vigore quello vecchio;

3) la legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, emanata con regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e rispettivo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 aprile 1922, n. 547;

4) la legge sui magazzini generali: approvata con regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e relativo regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

5) la legge sui depositi franchi: testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, e relativo regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

6) la legge sulle imposte di fabbricazione riunite in testi unici approvati con decreti ministeriali 8 luglio 1924;

7) il testo unico ed il regolamento sulla risoluzione delle controversie doganali: approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330.

Vetuste, anacronistiche ed arretrate tali norme appaiono rispetto alla realtà dei traffici attuali che esse pur dovrebbero inquadrare ! Talché riesce per noi difficile comprendere come abbia potuto operare l'Amministrazione doganale in un mondo così diverso da quello riflesso negli strumenti normativi che aveva a sua disposizione. E, di certo, solo alto senso del dovere, spirito di sacrificio, grande coraggio nella assunzione di responsabilità sono stati necessari alla non grande fa-

miglia dei doganieri per adeguare il ritmo sempre crescente di lavoro alle pressanti esigenze degli scambi internazionali: ed il Relatore vuol dare espresso e sincero riconoscimento di ciò a questi fedeli servitori dello Stato.

Altro dato fondamentale, infatti, che impone l'ammodernamento e l'isnellimento di non poche norme e disposizioni doganali legislative e regolamentari, ormai viete e che da lungo tempo attendono di essere modificate, è l'aumento incessante dell'interscambio sia all'importazione che all'esportazione. In ventisei anni esso si è incrementato, quantitativamente, di ben dodici volte, passando da 15 milioni del 1940 a ben 180 milioni di tonnellate di merci che hanno varcato – nei due sensi – la linea doganale italiana nel 1966.

Tanto più questa esigenza si fa pressante al momento attuale che segue di poco la conclusione delle trattative della VI Conferenza tariffaria del Gatt, detta *Kennedy round* e la firma dei relativi accordi avvenuta il 30 giugno scorso a Ginevra da parte dei rappresentanti di ben 41 Paesi. In tal sede si è, difatti, giunti ad un abbassamento delle tariffe doganali dei paesi partecipanti in una percentuale del 50 per cento, salvo casi per i quali erano state avanzate eccezioni o esistevano disparità tariffarie di notevole entità. I risultati raggiunti lasciano prevedere un ulteriore notevole sviluppo dei traffici mondiali, che, seppure offrirà maggiori possibilità ai nostri esportatori, potrà comportare un aumento delle pressioni concorrenziali su tutti i mercati, tale da rendere ancor più necessario il sollecito ammodernamento di tutta la legislazione in materia doganale.

Ma l'imperativo categorico che rende indifferibile la riforma del sistema doganale italiano risiede nella necessità di soddisfare a quel processo di armonizzazione e di uniformizzazione delle modalità e formalità procedurali e tecniche che, nella sfera doganale, tende vieppiù a realizzarsi in conseguenza dell'applicazione dei trattati della CEE, CECA, EURATOM, ora fusi in un unico organismo e perciò più idoneo a far meglio procedere la integrazione economica dei Paesi aderenti. D'altra parte l'impegno, da ritenere ormai fermo, alla data del 1° luglio 1968 per il definitivo abbattimento dei dazi doganali interni fra gli Stati membri e la simultanea applicazione verso i Paesi terzi della tariffa doganale esterna, condiziona tuttavia la sua possibilità di attuazione all'avvenuta integrazione ed uniformazione degli istituti che in senso giuridico, amministrativo e tecnico compongono l'apparato doganale. Talché, per la data indicata, dovranno essere state già recepite, almeno in tanta parte, nelle normative e nelle regolamentazioni degli Stati membri, le risoluzioni adottate nelle sedi comunitarie; e ciò come *conditio sine qua non* ad impedimento ed a remora di eventuali possibili gravi ed esiziali distorsioni dei traffici.

Resta da esaminare ora se lo strumento scelto – quello della delega, promanante dall'articolo 76 della Costituzione – sia il più idoneo. Certo il problema della delega – e cioè la devoluzione del potere normativo al Governo – col connesso e pregiudiziale rapporto di fiducia che esso pone, crea un grave problema politico per le parti che, pregiudizialmente, tale fiducia negano; e che non può essere colmato, anche se, nella mancata composizione di questa divergenza tra maggioranza e minoranza, si sostanzia un effettivo regime democratico. Ma, al di fuori della necessaria ed ineliminabile contesa politica, e, riguardando al problema « con mente pura », la giustificazione della richiesta delega sta nell'elevato tecnicismo e nella complessità delle norme che dovranno essere emanate (leggi, regolamenti, provvedimenti complementari). Sono queste le ragioni, sostanzialmente inoppugnabili, che hanno sconsigliato di seguire il normale *iter* legislativo e, conseguentemente, hanno imposto il ricorso ad una procedura di ben più sollecita attuazione qual'è la legge-delega.

Ed è talmente fondata la dianzi espressa giustificazione che il Senato ha portato la delega da due a sette anni, suddividendola in tre periodi successivi (emanazione delle norme, loro modifiche in relazione all'esperienza ed alle esigenze del MEC, ulteriori rielaborazioni con la compilazione del testo unico) innovando in tale materia sì da meritare – in sede tecnica – ampi elogi per il metodo nuovo di lavoro (previsto con il già citato articolo 3) ritenuto « il più valido, moderno ed intelligente, il solo che potrà consentire, ad opera ultimata, di avere una legislazione doganale veramente efficace già sperimentata e quindi perfettamente rispondente alle esigenze del momento ed anche a quelle che si manifesteranno negli anni futuri » (1).

Lo stesso articolo 3 è stato, peraltro, ritenuto, dalla Commissione Affari costituzionali

(1) PIETRO SPACCAMONTI: Il convegno nazionale di studi dei problemi doganali di Genova in *Rivista della Guardia di Finanza* n. 1 gennaio-febbraio 1967.

della Camera, « non... conforme ai princìpi costituzionali in materia di delega legislativa in quanto prevede l'attribuzione al Governo del potere legislativo di modificare leggi delegate in base a criteri non determinati, non potendosi oggi prevedere quale sia l'efficacia dei provvedimenti emanandi a norma dell'articolo 1 e quale adattamento bisogni apportare ad essi in base all'esperienza e alle emanande norme delle Comunità europee ».

Davanti a tale così reciso e preciso pronunciato della Commissione Affari costituzionali è parso alla maggioranza della Commissione opportuno adeguarsi, non senza rilevare, con stupore, come nulla abbia, invece, eccepito, sempre a proposito dell'articolo 3, la analoga Commissione senatoriale cui il disegno di legge era stato rimesso per il relativo parere.

Dell'articolo 3 è rimasta in piedi l'ultima parte, quella concernente la delega a raccogliere ed a coordinare in testi unici le disposizioni doganali e che non era sicuramente compresa nella censura di incostituzionalità.

La Commissione ha ritenuto, tuttavia, opportuno emendare l'articolo 1 elevando da due a tre anni il periodo di tempo assegnato al Governo per l'assolvimento dei suoi compiti, e ciò in considerazione della complessità e della vastità della materia da rielaborare.

Le modifiche all'articolo 1 ed all'articolo 3 non inficiano e non infirmano, comunque, la validità del ricorso allo strumento della delega legislativa: anche se questa viene ridotta nel tempo.

Premesso quanto innanzi, a sintetica illustrazione dei motivi giustificanti la legge di delega, va rilevato che, per le materie alle quali ha riferimento, essa è stata circoscritta in ben delineati limiti. E così come è stata sottratta alla delega la materia più propriamente tributaria ed impositiva (quale: modificazioni di tariffe, istituzione di nuovi tributi, variazioni di aliquote daziarie, ecc., riservata più propriamente alla competenza delle due Camere attraverso la ben nota apposita Commissione *ad hoc*) è stata, pure, esclusa dalla delega la materia riguardante i corrispettivi per servizi straordinari resi dal personale doganale, nella specie di operazioni « fuori circuito » o « fuori orario », nonché di analisi d'urgenza compiute dai laboratori chimici delle dogane.

In proposito, valga rilevare che, nello spirito della legge di delega, intesa al riordinamento di tutte le materie pertinenti al nostro sistema doganale, avrebbero potuto e dovuto trovare collocamento anche il riordinamento e la ristrutturazione dei predetti compensi, essendo sempre il personale doganale quello che provvedere a prestarli e ciò con riguardo all'aspetto funzionale della questione.

Tuttavia quest'ultima, riguardata nello aspetto più propriamente giuridico, vale a dire alla stregua della particolare natura propria di tali speciali compensi, ha consigliato, come leggesi nella relazione della Commissione Finanze e tesoro del Senato (stampato numero 695-A), di rinviare ad apposita separata legge il riordinamento dei compensi in parola e sembra, pertanto, da non doversi disattendere l'indirizzo seguito dall'altro ramo del Parlamento, che indubbiamente ha logico fondamento, anche se può significare lasciare in piedi, oggi, un elemento di disarmonia destinato a produrre, domani, gravi distorsioni ed a tutto danno dei nostri operatori economici e del nostro Paese.

Stabiliti, così, alcuni limiti delle norme da emanare (onde precludere variazioni di tariffe, istituzione di nuovi tributi, variazioni di aliquote, ecc.) vengono fissate – con l'articolo 2 – in 28 punti le direttive entro cui deve svolgersi la legislazione delegata per essere conforme all'articolo 76 della Costituzione.

La prima di tali direttive prescrive di « adeguare princìpi, istituti e procedure doganali alle esigenze della economia nazionale e degli scambi internazionali, con particolare riguardo a quelle conseguenti all'applicazione dei trattati istitutivi e al funzionamento della Comunità economica europea, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio; provvedere all'acceleramento e alla semplificazione delle procedure ».

Alcuni commissari hanno vivacemente sostenuto che quella prima direttiva – come pure il punto 17) – è troppo labile e generica e non può essere incasellata come criterio certo e concreto prescritto dall'articolo 76 della Costituzione come fondamento della delega. Conseguentemente tale criterio sarebbe incostituzionale anch'esso !

È facile, però, osservare che, se i trattati di Roma possono assurgere a princìpi direttivi di politica generale ed economica, è pur altrettanto vero che nei trattati sono contenuti dei criteri ben precisi e delimitati. In sostanza, la distinzione tra principio e criterio direttivo sembra leziosa ed oziosa, nel caso in esame, ma addirittura madornale sarebbe la soppressione del punto primo, che è il fondamento e la base entro cui deve muoversi la riforma doganale.

Infatti, la ristrutturazione del settore, lo ammodernamento, la semplificazione delle procedure, in tanto saranno realizzate, in quanto, e soltanto in quanto, le nuove leggi si armonizzeranno con i trattati della CEE sino a compendiarsi con quelle di altri Paesi del MEC, con tendenza ad unificarsi e ad allinearsi !

Pertanto le direttive di cui al punto 1) sono ineliminabili in quanto fondamentali.

Passando ad un più attento esame delle direttive alle quali risulta ispirato il disegno di legge di delega, è dato rilevare che in tale quadro vengono focalizzate quelle che possono considerarsi le più rilevanti difettosità della nostra regolamentazione doganale e che tali sono restate per lungo trascorrere di anni, nel corso dei quali è venuta pogressivamente accentuandosi la insufficienza e la inadeguatezza delle norme rispetto al progredire ed ed all'intensificarsi dei nostri traffici con l'estero.

Per rimontare tale grave situazione, nel punto 2 dell'articolo 2 viene proposto che sia riveduta e migliorata la regolamentazione del mare territoriale per adeguarla alla legislazione degli Stati confinanti con il nostro Paese, per consentire maggiore sicurezza alla navigazione di cabotaggio e, inoltre, per permettere una vigilanza più efficace e sicura sul movimento delle navi in tutto il territorio doganale. Allo stesso scopo, fermo restando il regime dei territori che dalla vigente legislazione sono considerati fuori della linea doganale, vengono proposti quegli opportuni adeguamenti della relativa disciplina per meglio inquadrarla nei princìpi generali dell'ordinamento doganale italiano.

A questo proposito sembra necessario al relatore ricordare la opportunità che sia confermata l'unitarietà del territorio doganale e la competenza nazionale nella relativa disciplina tributaria, anche se, allo stato attuale, alcune regioni o territori a statuto speciale fruiscono, in base alle leggi istitutive, di particolari agevolazioni in materia doganale, pur essendo inclusi nel territorio doganale italiano.

Nella regolamentazione che sarà data al futuro ordinamento regionale, sembra, quindi, auspicabile escludere dalla competenza regionale la materia doganale, e ciò in armonia ai criteri sviluppatisi negli ultimi anni, che portano non già a dei frazionamenti, ma a delle unioni doganali fra Stati.

Ritiene, quindi, il relatore doveroso esprimere la raccomandazione che nel provvedimento delegato sia tenuto conto di questa esigenza di unitarietà per l'intero territorio doganale italiano, al fine di evitare quelle distorsioni che già oggi, purtroppo, si verificano in alcune regioni a statuto speciale, dove la produzione nazionale è soggetta ad un regime tributario più gravoso, per certi prodotti, che la corrispondente produzione straniera.

Altresì al medesimo punto 2 dell'articolo 2 viene suggerito che, in correlazione a particolari situazioni di interesse economico e di tutela fiscale, sia conferito al regime dei depositi franchi e dei punti franchi una maggiore latitudine territoriale ed una più adeguata funzionalità

In merito sembra opportuno ricordare che nella relazione della 5ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato veniva fatto rilevare che uno dei maggiori difetti del sistema attuale, causa di grave rallentamento e di ricorrente inceppamento nello svolgimento delle operazioni doganali, è dato dall'ammassamento di eccessive quantità di merci nelle dogane di entrata.

Per ovviare a tale grave inconveniente, dovuto in tanta parte alla scarsezza dei valichi alpini ed alla mancanza di porti con attrezzature veramente adeguate al crescente intensificarsi dei traffici, dalla Sottocommissione venivano introdotti *ex novo* (criteri 12-*bis* e 12-*ter*) suggerimenti intesi a rendere possibile la istituzione di un sistema doganale largamente decentrato all'interno. E ciò allo scopo di rendere possibile la istituzione di depositi doganali e di temporanea custodia, eventualmente conferiti in gestione privata sia pure con opportune cautele, anche in località non marittime e di permettere l'effettuazione delle operazioni doganali per quanto possibile addirittura nelle località di destinazione anziché in quelle di attraversamento dei valichi.

È sembrato non doversi trascurare di richiamare, sia pure a titolo di raccomandazione, le anzidette proposte formulate dalla Sottocommissione senatoriale, in quanto non soltanto esse rispondono ad esigenze concrete, ma anche perché, in alcuni paesi ed anche nella stessa comunità economica europea, si stanno attuando princìpi ed istituzioni di sempre più ampio decentramento verso l'interno degli uffici doganali.

D'altra parte è indubbio che avendo respinto, sempre su questa materia, un emendamento dell'onorevole Soliano con il quale si limitava l'istituzione di punti franchi e di depositi a « località di confine presso depositi terrestri » la Commissione ha implicitamente confermato il suo orientamento favorevole a

istituire punti e depositi franchi all'interno del territorio italiano: così come d'altra parte si fa negli altri paesi del MEC

Di particolare importanza, data la notevole incertezza esistente in materia, con conseguenze altamente negative per i rapporti fra operatori ed amministrazione doganale, le indicazioni formulate dal disegno di legge di delega (punto terzo e quarto dell'articolo 2) relativamente ad una più precisa configurazione giuridica della « obbligazione doganale »; e ciò sia per rimuovere i frequenti e numerosi dubbi che rendono incerta l'interpretazione e l'applicazione dell'attuale regolamentazione al riguardo, sia, e non meno, per acclarare, rispetto alla obbligazione doganale medesima, la posizione delle merci andate distrutte per caso fortuito o di forza maggiore, fino ad ora considerate « immesse al consumo » e, come tali, assoggettate agli oneri daziari, in contrasto patente con quei motivi di equità che sono stati sollecitati anche in sede internazionale.

Particolare considerazione meritano i punti cinque e sei dell'articolo 2 nei quali sono fissati i concetti di base ai quali dovranno ispirarsi i provvedimenti delegati concernenti rispettivamente la qualificazione professionale degli spedizionieri doganali e l'istituto della rappresentanza da conferirsi ad essi per le operazioni doganali.

Deve convenirsi che la revisione della disciplina riguardante gli spedizionieri doganali risponde ad una esigenza da tempo avvertita in relazione specialmente alla funzione di continuativa collaborazione con gli uffici doganali che da essi è stata sempre più acquistata, giovando così ad un tanto più corrente e sollecito espletamento delle procedure doganali pertinenti al crescente movimento in importazione ed in esportazione delle merci.

Sotto questo riflesso, per la stessa delicata natura che le funzioni ed i servizi esplicati dagli spedizionieri doganali sono venuti vieppiù acquistando, ben si comprende come occorra assicurare a tale categoria una tanto migliore qualificazione professionale in modo che essa risulti composta di elementi sempre più selezionati: il che è interamente da approvarsi, dati anche i rapporti di intensa collaborazione dei predetti con la dogana per la esecuzione delle operazioni commesse.

Relativamente all'Istituto della rappresentanza per il compimento delle operazioni doganali all'importazione ed all'esportazione delle merci, la formulazione delle direttive contenute nel punto sei merita adeguato rilievo.

In esse, ferma restando la facoltà del proprietario di curare direttamente le operazioni doganali, si riserva in esclusiva detta rappresentanza agli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

Tale norma, seppur conseguente in linea logica al contenuto formulato al punto cinque, innova radicalmente in materia. Intanto l'attuale sistema vigente, fondato sugli articoli 16 e 17 della legge doganale (la quale stabilisce che la dichiarazione della merce poteva essere fatta o dal proprietario o da un suo rappresentante che poteva essere alternativamente o uno spedizioniere patentato o un'altra persona munita di mandato (procuratore), a giudizio di tutti, non aveva dato motivo a rilievi tanto fondati da giustificare così radicale riforma.

Conseguentemente, il Governo nel predisporre l'originario disegno di legge non aveva avvertito la necessità di innovare in materia di rappresentanza. Anzi nell'altro ramo del Parlamento il Relatore, senatore Trabucchi, e la Commissione, avevano ritenuto di estendere la possibilità di rappresentare il proprietario delle merci in dogana alle Compagnie di navigazione aerea, marittima e fluviale, oltreché alle ferrovie dello Stato che già di tale rappresentanza beneficiano, a fine di ovviare alle inutili spese che l'intervento degli spedizionieri doganali comportano alle predette Compagnie ed in particolare ai proprietari delle merci, soprattutto per il transito fra i valichi ed i porti di entrata e le Dogane interne di destinazione e viceversa.

Ci si attendeva quindi come era sostenuto ancora dal Relatore precitato, che la rappresentanza venisse estesa anche alle Case di spedizione, come previsto in legislazioni di Paesi con noi confinanti. Il che indubbiamente avrebbe rappresentato un progresso, anche se le predette Case di spedizione non hanno interesse ad agire direttamente, ma convenienza a scaricare la responsabilità dell'operato in Dogana su degli spedizionieri doganali, persone fisiche che attualmente garantiscono, oltreché con la loro probità, con una cauzione che è ancora ferma all'importo di lire 3.000... e che non offrono perciò garanzie reali (poiché la buona reputazione dello spedizioniere doganale non serve a soddisfare le necessità essenziali) mentre, e per contro, le Case di spedizione avrebbero ben altre disponibilità per soddisfare tali esigenze ! Invece da un dibattito, peraltro non del tutto chiaro, è scaturita l'obbligatorietà del ricorso allo spedizioniere doganale, l'esclusione della possibilità di operare

in dogana non solo alle compagnie di navigazione aerea, marittima e fluviale, alle Case di spedizione, ma anche per i proprietari delle merci quando questi non siano delle persone fisiche !

Saranno pur valide anzi validissime le ragioni addotte a sostegno di tale esclusiva (necessità di tutelare una professione qualificata ecc. ecc.); sia ben chiaro, però, che essa avrebbe determinato inconvenienti che sono immanenti in tutte le forme di monopolio a cominciare dall'aggravio dei costi per le ditte che si servivano di propri procuratori e via dicendo !

Ma quel che occorre rilevare è che una disciplina almeno così rigida ed univoca come quella prevista nelle direttive del punto 6) per quanto riguarda la rappresentanza doganale, non risulta pienamente adottata da nessun paese della CEE: si tratterebbe, in questo caso, non già di adeguamento e di armonizzazione di tale istituto ai princìpi della legislazione comunitaria, ma di chiara innovazione ed in alcuni casi persino di palese divergenza: con la conseguenza che i nostri operatori economici verrebbero a trovarsi in una situazione di svantaggio nei confronti degli operatori degli altri paesi dove tale disciplina è molto meno restrittiva di quanto non sarebbe quella che emerge dalle direttive del punto 6) dell'articolo 2.

Sono queste le considerazioni che portano a modificare il testo proposto dal Senato su questo punto.

La modifica si concreta, in sostanza, nel principio che la rappresentanza in dogana non possa essere data in via normale che a soli spedizionieri doganali professionalmente riconosciuti, facendo salva tuttavia la facoltà per il proprietario della merce, ivi comprese le persone giuridiche, di avvalersi per il compimento delle operazioni doganali dell'opera dei propri dipendenti in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività di spedizioniere doganale.

Il criterio di semplificare le procedure di accertamento e di riconoscere una maggiore fiducia alle dichiarazioni degli operatori economici (punto 7 dell'articolo 2) rispecchia le esigenze imprescindibili di una moderna normativa idonea a stabilire migliori rapporti tra l'operatore economico e l'Amministrazione doganale e ad accelerare il complesso e lento meccanismo delle operazioni doganali.

Con riferimento a questa più specifica finalità, intesa a realizzare la massima possibile speditezza dei nostri traffici con l'estero, potrebbe tornare particolarmente utile ed opportuno che gli accertamenti ed i controlli in dogana tanto alla importazione che alla esportazione potessero essere effettuati in continuità di orario e ciò in piena aderenza al ritmo quanto mai intenso e celere con cui ormai avviene il movimento delle merci in entrata ed in uscita dal confine doganale.

Altresì non dovrebbe essere trascurata la possibilità di ammettere piena validità, sia pure con opportune cautele e condizionatamente alla reciprocità, agli accertamenti ed ai controlli effettuati nei paesi di origine e provenienza delle merci, così come ad esempio già si verifica nell'ambito della CEE a mezzo delle *fiches de reinsegnement* facendovi peraltro maggiore e più esteso ricorso.

Altra e tutt'altro che trascurabile semplificazione prevista al richiamato punto 7 dell'articolo 2 è quella di ammettere la possibilità di fare ricorso ad operazioni di verifica e di accertamento « a scandaglio ».

Peraltro tale principio, inteso alla semplificazione delle procedure, trova opportuno contemperamento nel potere che viene attribuito (punto 9 dell'articolo 2) agli organi doganali di revisionare, anche a richiesta dell'operatore ed entro certi limiti di tempo, lo accertamento già eseguito e di procedere ai necessari controlli della merce nei luoghi ove si trova e della relativa documentazione, qualora emergano irregolarità od incertezze sulla legittimità degli atti compiuti.

Mentre non può non convenirsi nella sostanziale opportunità e legittimità del principio come sopra affermato, tanto più che è concesso parimenti all'operatore la possibilità di essere rimesso in termini per sollevare controversia doganale, tuttavia a perplessità induce l'espressione « facoltà (di revisionare l'accertamento) da effettuarsi entro un congruo periodo di tempo ».

Occorre preoccuparsi cioè che l'espressione indeterminata leggibile nel disegno di legge di delega sia possibilmente puntualizzata nel provvedimento delegato dando un termine certo e fermo alla possibilità delle revisioni di controllo, è ciò in applicazione anche al caso di specie di quel *generale principio che ricorre in tutto il nostro sistema tributario e che tende a sollevare il contribuente* (*in questo caso l'operatore economico*) *dall'arbitrarietà circa la durata del tempo per l'esercizio della facoltà di revisione.*

Ancora sul punto 9 la Commissione Giustizia ha osservato che sarebbe « opportuno che già nella legge di delega fosse indicato l'organo o l'ufficio abilitato a rilasciare la

apposita autorizzazione ai singoli funzionari per accedere nei luoghi (lettera *a*) ove si trovi la merce, in quanto trattandosi di accessi in proprietà privata si attua una eccezione al diritto di inviolabilità di domicilio ». Il relatore ritiene che il rilievo sia fondato e che sia accoglibile sostanzialmente prescrivendo che detta indicazione venga rimandata al Governo.

In merito al così detto « contenzioso doganale », avente per oggetto le controversie insorgenti fra l'Amministrazione doganale e gli operatori economici relativamente alla qualificazione, all'origine ed al valore imponibile delle merci nonché alle tare ed agli imballaggi (punto 8 dell'articolo 2) il disegno di legge di delega ha opportunamente innovato rispetto alla disciplina stabilita dal testo unico approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330.

Infatti, anche e non meno allo scopo di conseguire un notevole alleggerimento nel campo dei numerosi procedimenti contenziosi portati dinanzi al giudice ordinario, è prevista la istituzione di un duplice grado di giudizio in sede amministrativa e precisamente in prima istanza presso i compartimenti doganali ed in seconda istanza presso il Ministero delle finanze, previo parere in entrambi i gradi predetti, di appositi collegi di esperti.

Alle tanto opportune innovazioni fissate come innanzi dal disegno di legge di delega, si riterrebbe di aggiungere la raccomandazione che in sede di provvedimento delegato venga esplicitamente richiamato il principio già previsto nei giudizi presso le Commissioni tributarie e provinciali e precisamente la possibilità dell'operatore economico ad essere audito personalmente ed a farsi rappresentare in ambedue i predetti gradi; altresì dovrebbe essere chiarito che le decisioni emesse tanto in prima quanto in seconda istanza siano circostanziatamente motivate e ciò soprattutto per gli effetti del ricorso in appello al giudice ordinario.

A sanare alcune manchevolezze, rilevabili nella normativa doganale attualmente in vigore e che hanno dato e tuttora continuano a dare luogo a incertezze di non poco momento nell'azione amministrativa delle dogane, tendono i criteri proposti rispettivamente: al punto 10°, concernente la materia dei controlli sugli automezzi che entrano od escono dal territorio doganale nonché sulle persone che si trovano negli spazi doganali; al punto 11), riguardante più speditive funzioni da assegnarsi alla dogana per il sollecito esito delle merci abbandonate, ed in specie se deperibili o di scarso valore, allo scopo di sgomberare i magazzini dell'Amministrazione da merci che potrebbero danneggiare altre in essi custodite e sovente di ben maggiore valore; al punto 12) infine avente riferimento, in correlazione anche ad una esigenza ripetutamente segnalata in sede internazionale e dal Consiglio di Cooperazione doganale della CEE, al regime daziario delle merci di origine estera che successivamente all'importazione definitiva o temporanea siano rispedite all'estero o distrutte sotto vigilanza doganale perché riconosciute difettose o non conformi alle pattuizioni contrattuali.

In proposito va rilevato che il criterio proposto al punto 12) nel senso di sottrarre agli effetti daziari le merci situate nelle condizioni innanzi configurate risponde a quel principio di equità fiscale che già da tempo è stato accolto nella normativa doganale vigente all'estero.

In conseguenza della configurazione attribuita al territorio doganale e degli effetti impositivi che ne derivano, si sono rese necessarie le direttive contenute ai punti 13) e 14) dell'articolo 1. Con la prima di esse viene infatti disciplinata la funzione giuridica della « nazionalità » conferita al pesce catturato in mare aperto e che viene ammesso all'esonero da pagamento di tutti i diritti doganali a condizione che il suo trasporto fino alle acque territoriali sia effettuato da navi battenti bandiera italiana.

Con l'altra direttiva viene conferita la nazionalità ai prodotti, quali attualmente sono in modo prevalente gli idrocarburi, provenienti dal sottosuolo dei territori extra doganali e dalla *piattaforma continentale*; in pari tempo i prodotti esteri provenienti *dai territori anzidetti vengono assoggettati agli oneri doganali.*

L'istituto doganale del « traffico di perfezionamento » delle merci in importazione o in esportazione temporanea ha trovato al punto 15° della legge delega una impostazione ed una configurazione veramente razionali e rispetto alle ormai in tanta parte superate disposizioni del testo approvato con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1543, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, ben più rispondenti alla natura tecnica ed economica delle numerose e frequenti operazioni che vi hanno ricorso nei diversi e svariati settori della nostra industria.

Più particolarmente il criterio proposto dalla legge di delega tende, nell'aspetto più propriamente funzionale, a che siano intro-

dotte nelle attuali disposizioni che nel nostro Paese regolano il traffico di perfezionamento, le più liberali norme di altre similari legislazioni straniere ed in virtù delle quali l'istituto in parola ha acquistato da tempo all'estero una tanto maggiore idoneità all'attuazione di una politica economica orientata all'incremento e allo sviluppo delle esportazioni.

In questo quadro una forma di esportazione che nella nostra economia è venuta sempre più acquistando rilevanza è rinvenibile nelle « lavorazioni per conto di committente estero » che si risolvono in vere e proprie esportazioni di nostro lavoro ed a fronte delle quali il compenso valutario pagato dall'estero copre in tanta parte la lavorazione o la trasformazione in prodotto industriale effettuata nel nostro Paese di materie prime o semilavorati forniti da committente estero e che è proprietario.

Superando la presente rigidezza dell'articolo 9 del richiamato decreto-legge n. 1453, il criterio contemplato al punto 15) riconosce la opportunità di consentire per giustificati motivi la riesportazione o la distruzione e la reimportazione di merci estere o nazionali non lavorate senza che sia fatto luogo alla applicazione di diritti doganali, come attualmente prescritto dalla suddetta norma di legge.

Si ammette altresì in linea di principio che la riesportazione, a scarico di temporanea importazione, possa avvenire per equivalenza anziché per identità, condizione quest'ultima che per la sua rigidezza ha finora posto i nostri operatori in una situazione di assoluta inferiorità rispetto ai concorrenti esteri, messi nella possibilità di immediatamente corrispondere agli ordini dall'estero con prodotti già fabbricati ed equivalenti a quelli ottenibili da materie prime o semilavorati temporaneamente importate.

La proposta di unificazione dell'interesse ordinario e di quello supplettivo di mora, rispettivamente previsti all'articolo 17 del decreto-legge n. 1453 e della legge 4 giugno 1962, n. 659, da applicarsi in un'unica contribuzione in tutti i casi, tende a rendere meno gravoso l'onere fiscale gravante sugli operatori economici, per i casi di immissione in consumo delle merci vincolate a bollette di temporanea importazione.

Infine si propone che la importazione e l'esportazione temporanea di veicoli adibiti a trasporto di persone possano avvenire senza emissione di documenti e senza la presentazione della garanzia altrimenti prescritta e ciò allo scopo di agevolare il movimento turistico internazionale per e dall'Italia.

Il disegno di legge di delega non ha trascurato di considerare gli istituti che hanno pertinenza al movimento delle merci e che riguardano:

a) la spedizione di merci da una dogana all'altra nonché il transito (punto 16), da sottoporre a ristrutturazione in modo che risultino semplificate le attuali complesse modalità e formalità che influiscono a rallentare ed ostacolare il più rapido trasferimento delle merci dalla dogana in entrata al luogo di destinazione;

b) un più libero svolgimento degli scambi nell'interesse specialmente della produzione industriale, creando appositamente nuovi istituti per la regolamentazione della materia, con l'adozione di adeguate cautele contro eventuali tentativi di frode (punto 17);

c) la facoltà da conferirsi all'Amministrazione ad abilitare alcuni uffici doganali interni al compimento di particolare operazione al fine di eliminare le difficoltà e la notevole perdita di tempo per l'operatore qualora questi dovesse ricorrere invece alle altre dogane per effettuare le medesime operazioni.

Nell'ambito dei trasporti internazionali e del turismo si propone (punto 19) che vengano adeguate alle moderne e nuove esigenze le disposizioni che regolano le varie agevolazioni fiscali in materia, mentre le disposizioni frammentarie e di dubbia interpretazione che attualmente regolano le provviste e le dotazioni di bordo dovranno essere ricondotte ad organica e sistematica disciplina.

Nell'inserire la materia contabile nel contesto delle direttive per le quali è stata richiesta la delega, come può assumersi dai punti 20), 21), 22) e 23), appare evidente che si è inteso conferire alle operazioni doganali, molteplici e complesse, oltre alla più corrente celerità possibile anche e non meno isnellimento e semplificazione in correlazione al ritmo quanto mai accellerato ormai acquistato dai nostri scambi commerciali con lo estero.

E pertanto, in correlazione a tale fondamentale criterio, anticipando nella materia doganale, quell'ammodernamento delle disposizioni contenute della legge di contabilità dello Stato che pur si rende vieppiù necessario ed urgente, appaiono formulate due opportune deleghe per quanto attiene alle modalità e procedure da seguire nella restituzione delle somme depositate e per il rimborso di somme indebitamente riscosse, mentre se ne ammette lo svincolo da parte degli

spedizionieri quando le stesse si riferiscono ad operazioni da questi ultimi compiute in nome e per conto di proprietari delle merci.

Altra innovazione di carattere amministrativo-contabile particolarmente opportuna è quella che ammette il pagamento differito dei diritti doganali verso corresponsioni di interesse, a condizioni che sia prestata idonea garanzia: si tende così ad estendere ad un maggior numero di operatori economici quel principio che attualmente, in base a disposizione amministrativa, trova applicazione in limitati casi.

Così pure giuste esigenze d'ordine contabile oltre che legittime aspettative di diritto giustificano la proposta di una applicazione indiscriminata di un interesse moratorio del 3 per cento semestrale per il ritardato pagamento dei diritti doganali e per la restituzione agli operatori di somme indebitamente corrisposte allo stesso titolo.

Infine per quanto concerne la determinazione dell'ammontare delle cauzioni da prestarsi per le operazioni doganali anche sotto forma di fidejussione o polizza assicurativa in luogo di numerario oppure di titoli, vengono previsti criteri di maggior larghezza, mentre è istituita l'esenzione dalla prestazione delle cauzioni stesse a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle ditte di notoria solvibilità.

Una innovazione di notevole rilievo è contenuta nella raccomandazione al punto 24), in base alla quale si viene ad ammettere che le certificazioni doganali rilasciate anche da altre pubbliche amministrazioni estere possono attestare l'uscita delle merci dal territorio doganale; vengono così a rendersi più semplici le formalità di controllo mentre vengono determinati i documenti di trasporto internazionale che possono ritenersi idonei, a condizione di reciprocità, a fornire la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale e le garanzie necessarie ad evitare il pericolo delle frodi.

Inoltre allo scopo di ridurre per quanto più possibile le difficoltà doganali che costituiscono remora al cabotaggio, apposita direttiva stabilisce che per la spedizione di merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio si prescinda senz'altro dalle formalità doganali quando per la natura della merce e il tipo di trasporto impiegato sia possibile escludere tentativi di frode.

I sistemi di rilevazione e di contabilizzazione meccanica che la moderna tecnica è venuta sempre più affermando e generalizzando nel campo dell'amministrazione e dei controlli tendono ad affermarsi vieppiù anche nell'ambito delle procedure e delle formalità doganali; talché il punto 25) ha opportunamente previsto che semplificazioni, anche in deroga delle norme sulla contabilità generale dello Stato, siano adottate per le registrazioni, riscossioni, contabilizzazioni ecc., costituenti le così dette « scritture doganali » in modo da renderle adatte ad una razionale meccanizzazione.

Le direttive previste al punto 26) hanno riferimento alla materia delle norme penali concernenti il reato di contrabbando, il favoreggiamento reale in contrabbando nonché la ricettazione di cose contrabbandate.

In sintesi per i suddetti reati, nel rispetto di esigenze di etica penale ed in deroga alla legge 7 gennaio 1929, n. 4 ed ai codici penale e di procedura penale, vengono proposti uniformi criteri punitivi; altresì, riconoscendosi che deve coesistere una posizione di parità giuridica fra l'Amministrazione ed il cittadino, la definizione amministrativa delle violazioni punita con la sola multa o con l'ammenda viene configurata non più, com'è attualmente, una facoltà discrezionale dell'Amministrazione, bensì come un diritto del trasgressore.

Su questo punto la Commissione Giustizia ha proposto sostanziali emendamenti, prescrivendo l'adozione di un criterio preliminare che definisca il reato finanziario, e l'illecito amministrativo, la sostituzione della lettera *b*) con l'inclusione del reato continuato in materia doganale e la moderazione della pena, la modifica della lettera *c*) includendo l'opportunità che accanto alla pena pecuniaria sia prevista anche una pena detentiva in alternativa od in aggiunta; della lettera *d*) in cui si fissa un minimo edittale di pena e della lettera *g*) con il richiamo alle norme generali del codice di procedura penale.

Circa la necessità o quanto meno la opportunità della formulazione di un criterio preliminare da anteporre, come tale, alla lettera *a*) del n. 26 la Commissione non ha ritenuto di aderirvi. Infatti sono consolidati princìpi di dottrina e di politica penale quali: distinzione delle fattispecie contravvenzionali da quelle delittuose, sanzioni di carattere civile, per illeciti amministrativi, ecc., quelli che saranno tenuti ben presenti dal Governo in sede di emanazione dei provvedimenti delegati. Riguardo poi al suggerimento, avanzato dalla Commissione Giustizia e riguardante l'inclusione del reato continuato in materia doganale alla lettera *b*) del punto 26), la Commissione ha ritenuto e ritiene

che la figura del reato continuato, prevista dalla legge penale generale (articolo 81 del codice penale) e dalla legge penale speciale finanziaria (articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) debba essere consapevolmente esclusa dall'emananda normativa per i seguenti motivi:

1) nel campo degli illeciti penali doganali, in cui è dominante il reato di contrabbando, non si realizza, in via normale quella che è la *ratio* dell'istituto del reato continuato: cioè l'unificazione teleologica delle diverse azioni ed eventi (esecuzione di un medesimo disegno criminoso). Si tratta, invero, di fatti (azione più evento) episodici, staccati l'uno dall'altro e quindi senza un collegamento in funzione del fine;

2) è poi statisticamente accertato che gli atti delittuosi di contrabbando sono scoperti e quindi perseguiti penalmente, mano a mano che essi si pongano in essere, mentre la continuazione del reato, postula unità di agente e pluralità di azioni che non vengono scoperte ciascuna nell'atto della loro commissione;

3) non va trascurata poi la considerazione che il bene, oggetto della tutela penale nel reato di contrabbando, è l'evasione ai diritti di confine.

Sembra quindi che, ripudiando la figura del reato continuato in materia di contrabbando, si realizzi, nella maniera migliore, l'adeguamento delle sanzioni al fatto delittuoso.

Sulla modifica proposta alla lettera *c*) del punto 26) si ritiene che il principio di equità giuridica sia rispettato, in quanto, il massimo edittale, proprio perché massimo, presuppone un campo di adattabilità delle pene in concreto. Né sembra necessario prevedere la pena detentiva per i delitti di particolare rilevanza e ciò accanto (in alternativa o in aggiunta) alla pena pecuniaria. Infatti per i contrabbandi di una certa rilevanza, concorrono già, normalmente, circostanze aggravanti che portano alla comminazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniare, delle pene detentive.

Sembra, inoltre, eccessiva la preoccupazione che ha determinato la IV Commissione a suggerire la fissazione del minimo di pena, in quanto, i massimi edittali, per ciascuna circostanza aggravante oggettiva o soggettiva, costituiscono una garanzia per evitare eccessi nella comminazione delle pene in concreto, specie per quanto riguarda i cumuli di pene.

Infine, superflua appare l'aggiunta proposta alla leggera *g*), sempre dalla precitata Commissione, per quanto riguarda l'inclusione delle norme generali del codice di procedura penale, sembrando più che sufficiente già il richiamo ai limiti derivanti dalle disposizioni e dai princìpi di carattere costituzionale.

Al fine di miglioramenti che si propone di apportare nelle materie contravvenzionali, non inopportuno tornerebbe che strumenti diversi e più solleciti (quali ad esempio le azioni esecutive e esercitate da esattori, ecc.) di quelli tradizionali venissero studiati e posti in essere per le operazioni esecutive, che tuttora implicano complicate e lente procedure di liquidazione.

Nell'enunciare le innanzi ricordate direttive del punto 26) dell'articolo 2, non si può rilevare come si sia fatto, per ben due volte, richiamo alla osservanza dei princìpi di carattere costituzionale. In questa materia, questo richiamo che, a prima vista, è ovvio e quindi superfluo, sembra al relatore particolarmente appropriato, in quanto tali princìpi non sono sempre rigorosamente osservati dalla attuale legge.

Valga ad esempio il disposto dell'articolo 136 della legge doganale vigente che, come rilevasi dalla proposta di legge n. 3627, è in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, laddove è stabilito che la responsabilità penale è personale.

La ripetuta esigenza di isnellire e ammodernare le poche norme e disposizioni doganali, legislative e regolamentari, non può non accompagnarsi all'altra del decentramento, quanto più ampio possibile, agli organi doganali periferici, di competenze e attribuzioni in materia doganale sì che i relativi servizi, come pure l'attività e la disciplina del personale, nonché l'azione di controllo e di ispezione, siano resi adeguati alle nuove norme e procedure (criterio 27).

La sempre più attiva collaborazione che è venuta e continua ad affermarsi e svilupparsi nella forma di intese fra gli Stati in materia economica, sospingendo a non meno frequenti scambi, in via di reciprocità, di informazioni, notizie e documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti, ha consigliato di precisare al punto 28) una direttiva di massima al riguardo, in modo che possa legittimarsi e legalizzarsi quella azione di mutua assistenza nelle materie di che trattasi, alle quali il nostro Paese intende partecipare.

Onorevoli colleghi, nella fiducia che da questa relazione, benché sintetica e forse non del tutto esauriente, abbiate tuttavia potuto

trarre chiara cognizione delle indicazioni che in merito alle molte istituzioni e regolamentazioni doganali si è inteso dare al Governo affinché, nel previsto periodo di tre anni, provveda al loro ammodernamento sul piano nazionale ed alla loro uniformazione sul piano delle Comunità economiche europee e ritenendo pertanto di incontrare il vostro pensiero concorde nella opportunità e nella efficacia del disegno di legge sottoposto al vostro esame, vi invitiamo a volerne votare la approvazione in modo che, in conseguenza, si renda possibile dare corso ai provvedimenti delegati che ne dovranno promanare.

BIMA, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE

« La I Commissione Affari costituzionali non ritiene che l'articolo 3 del disegno di legge n. 3577 sia conforme ai principi costituzionali in materia di delega legislativa, in quanto prevede l'attribuzione al Governo del potere legislativo di modificare le leggi delegate in base a criteri non determinati, non potendosi oggi prevedere quale sia l'efficacia dei provvedimenti emanandi a norma dell'articolo 1 e quale adattamento bisogni apportare ad essi in base all'esperienza e alle emanande norme delle Comunità europee ».

PARERE DELLA IV COMMISSIONE

« La IV Commissione giustizia esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 3577 con le seguenti osservazioni:

Articolo 2, n. 6) – Sostituire le parole: « fatta salva la facoltà per le amministrazioni dello Stato di conferire la detta rappresentanza ai » con le seguenti: « o alle amministrazioni », al fine di chiarire meglio il concetto che il proprietario delle merci può essere rappresentato o da uno spedizioniere doganale iscritto all'albo o dalle amministrazioni dello Stato attraverso i loro organi, nel caso in cui lo Stato sia il proprietario delle merci.

n. 8) – Sopprimere le parole: « più spiccato », al fine di rendere meglio manifesta la volontà del legislatore delegante che le controversie di cui al n. 8) siano mantenute nell'ambito amministrativo.

n. 9), lettera a) – Si riterrebbe opportuno che già nella stessa legge di delega fosse indicato l'organo o l'ufficio abilitato a rilasciare la apposita autorizzazione ai singoli funzionari per accedere nei luoghi ove si trova la merce, in quanto trattandosi di accessi in proprietà privata si attua una eccezione al diritto di inviolabilità del domicilio;

Articolo 3. – Si ritiene che la Commissione di merito, in linea preliminare, dovrebbe considerare la opportunità di acquisire il parere della I Commissione Affari costituzionali sulla portata dell'articolo 3 date le perplessità insorte durante il corso della discussione nel seno della Sottocommissione per i pareri della IV Commissione.

ed alle seguenti condizioni:

n. 26) – premettere all'attuale lettera a) la seguente formula come criterio preliminare:

« la necessità di stabilire che rimanga reato ogni violazione che derivi da una particolare intenzione fraudolenta, da violazione di legge meramente finanziaria. Per gli illeciti amministrativi stabilire la pena pecuniaria; per i reati, distinguere le fattispecie della contravvenzione da quelle dei delitti in modo da attribuire la qualifica contravvenzionale a quelle forme di reato che non abbiano una speciale gravità ».

Si osserva che tale concetto è stato esattamente individuato nella relazione al Senato: ma sembra esatto venga tradotto in formale criterio.

lettera b) – *Sostituire tutta la attuale lettera* b) *con la seguente:*

« Per ogni violazione della stessa disposizione di legge si applica la relativa sanzione; non di meno, nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata una solta volta, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni. In tal modo la sanzione è applicata in misura superiore a quella stabilita dalla legge per una sola violazione, purché non si superi l'ammontare complessivo delle pene, delle pene pecuniarie e delle soprattasse che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni ».

Questa modifica – connessa ad opportuni princìpi della legge 7 gennaio 1929, n. 4 – si ritiene essenziale, in quanto non è giuridi-

camente corretto escludere dalla nuova legge in materia di reati doganali l'istituto del reato continuato. Con la nuova formula suggerita, la pena diverrebbe d'altra parte più incidente in quanto essendo rapportata entro limiti più moderati sarebbe veramente efficace. L'esperienza insegna che le pene molto elevate sono, in pratica, non attuabili.

lettera c) – Appare necessario, per un intuitivo principio di equità giuridica, che per ipotesi di reato di diversa gravità e consistenza non sia previsto un identico massimo di pena. Correlativamente il minimo edittale della pena va adeguatamente contenuto. Durante l'esame di questo punto *c*) alcuni commissari hanno rappresentato la opportunità che accanto alla pena pecuniaria sia prevista anche una pena detentiva (in alternativa o in aggiunta) appunto per i delitti di particolare rilevanza.

lettera d) – *Modificare la attuale lettera* d) *come segue:*

« La pena della reclusione per il concorso di circostanze aggravanti oggettive speciali dei delitti non può essere superiore nel minimo ad un anno e nel massimo a sei anni, e quella per le circostanze aggravanti soggettive degli stessi reati non può essere superiore nel minimo a sei mesi e nel massimo a tre anni ».

Si è inteso con questa formula fissare opportunamente un minimo edittale di pena, sopprimendo invece l'inciso « per ciascuna circostanza » al fine di evitare un cumulo di pene in base alle circostanze.

lettera g) – *Al primo comma, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole*: « e dalle norme generali del codice di procedura penale ».

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 3577

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme, aventi valore di legge, per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle relative a singoli prelievi, tributi, contributi e diritti riscossi dalle dogane in forza di legge.

La delega non comprende la materia relativa ai corrispettivi per servizi doganali straordinari e al diritto per analisi d'urgenza eseguite dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

ART. 2.

Le norme da emanare ai sensi dell'articolo precedente non potranno modificare le disposizioni relative al regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi doganali di importazione, né prevedere la istituzione di nuovi tributi o la variazione in aumento delle aliquote e degli elementi imponibili di quelli in vigore, e dovranno rispondere ai seguenti principî e criteri direttivi:

1) adeguare principî, istituti e procedure doganali alle esigenze dell'economia nazionale e degli scambi internazionali, con particolare riguardo a quelle conseguenti all'applicazione dei Trattati istitutivi e al funzionamento della Comunità economica europea, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio; provvedere all'acceleramento e alla semplificazione delle procedure;

2) determinare il territorio doganale in modo da includervi anche il mare territoriale lasciando tuttavia immutato il regime dei territori che dalla vigente legislazione sono considerati fuori della linea doganale salvo opportuni adeguamenti della relativa disciplina ai principî generali dell'ordinamento doganale ed alle esigenze della tutela fiscale e prevedendo altresì la possibilità di estendere, con eventuali opportuni adattamenti, il regime dei depositi franchi e dei punti franchi ad altre parti del territorio della Repubblica allorché sussistano particolari necessità economiche o di sviluppo dei traffici. In ogni caso, deve

TESTO
DELLA COMMISSIONE

N. 3577

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme, aventi valore di legge, per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle relative a singoli prelievi, tributi, contributi e diritti riscossi dalle dogane in forza di legge.

Identico.

ART. 2.

Identico.

1) *identico;*

2) *identico;*

scrupolosamente adottarsi il criterio che la determinazione dei territori fuori della linea doganale deve corrispondere alle finalità istituzionali e a riconosciute esigenze locali;

3) determinare il presupposto dell'obbligazione tributaria in relazione alla destinazione delle merci al consumo entro o fuori del territorio doganale e disciplinare le fattispecie del rapporto doganale, restando salva la possibilità di adottare adeguate cautele a garanzia degli interessi fiscali;

4) prevedere che le merci perdute o distrutte per caso fortuito o per forza maggiore non si considerino immesse al consumo, agli effetti dell'obbligazione tributaria doganale, e accordare uguale trattamento ai cali naturali e ai cali tecnici che si verifichino per le merci, demandando a norme regolamentari la determinazione dei cali ammissibili;

5) prevedere il rilascio della patente di abilitazione all'esercizio dell'attività di spedizioniere doganale a persone che, oltre a meritare la fiducia dell'Amministrazione, siano in possesso di requisiti culturali e di capacità professionali adeguati alle complesse esigenze delle attuali discipline doganali, emanando norme transitorie a favore degli spedizionieri accreditati presso le dogane in base alla vigente legislazione;

6) stabilire che la rappresentanza del proprietario delle merci per il compimento delle operazioni doganali possa essere conferita soltanto a spedizionieri doganali iscritti al relativo albo professionale, fatta salva la facoltà per le Amministrazioni dello Stato di conferire la detta rappresentanza ai propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari;

7) riformare le procedure di accertamento e di controllo, stabilendo nuove norme che consentano l'accettazione delle denunce, nonché verifiche parziali e saltuarie e comunque stabiliscano che si possa accordare una maggiore fiducia alle dichiarazioni degli operatori compatibilmente con gli interessi dell'Amministrazione, prevedendo eventualmente la possibilità di controlli casuali e aggravando nel tempo stesso le penalità per chi coscientemente faccia dichiarazioni infedeli;

8) conferire più spiccato carattere amministrativo ai procedimenti per la risoluzione di controversie concernenti la qualifi-

3) *identico;*

4) prevedere che le merci perdute o distrutte per caso fortuito o per forza maggiore, o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo, non si considerino immesse al consumo, agli effetti dell'obbligazione tributaria doganale, e accordare uguale trattamento ai cali naturali e ai cali tecnici che si verifichino per le merci, demandando a norme regolamentari la determinazione dei cali ammissibili;

5) *identico;*

6) stabilire che la rappresentanza del proprietario delle merci per il compimento delle operazioni doganali possa essere conferita soltanto a spedizionieri doganali iscritti al relativo albo professionale, fatta salva la facoltà per le Amministrazioni dello Stato di conferire la detta rappresentanza ai propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari e per il proprietario delle merci di conferire la rappresentanza stessa a propri dipendenti muniti della patente di cui al precedente punto 5;

7) *identico;*

8) conferire carattere amministrativo ai procedimenti per la risoluzione di controversie concernenti la qualificazione, l'origine ed

cazione, l'origine ed il valore imponibile delle merci nonché le tare e gli imballaggi, stabilendo che le decisioni in materia siano adottate, in prima istanza, dai capi di compartimento doganale e, in seconda istanza, dal Ministro delle finanze, previo parere, in entrambi i casi, di appositi collegi di esperti, e prevedendo, altresì, adeguati mezzi per consentire di risolvere presso gli uffici periferici le contestazioni relative all'accertamento, in modo da ridurre il più possibile gli ordinari procedimenti contenziosi;

9) attribuire, in relazione alla semplificazione delle procedure, agli organi doganali la facoltà di effettuare entro un congruo periodo di tempo, anche su richiesta dell'operatore, la revisione dell'accertamento e prevedere all'uopo:

a) che funzionari muniti di apposita autorizzazione possano accedere nei luoghi ove si trovano le merci e la relativa documentazione doganale per procedere alla loro ispezione, richiedendo, ove occorra, l'intervento della Guardia di finanza;

b) che gli uffici doganali possano invitare gli operatori, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di mandatari od a fornire notizie, delucidazioni o documenti inerenti alle operazioni che si intendano sottoporre a revisione;

c) che, in caso di rettifica dell'accertamento, l'operatore sia rimesso nei termini per sollevare controversia ai sensi del precedente punto 8);

10) disciplinare compiutamente i poteri degli organi doganali in materia di visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto di qualsiasi specie che entrino od escano dal territorio doganale o circolino negli spazi doganali, e trasferire in una o più norme degli emanandi provvedimenti le vigenti disposizioni regolamentari relative al controllo doganale delle persone negli spazi doganali, apportando alle disposizioni stesse eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni idonee a contemperare le esigenze della potestà tributaria dello Stato con le situazioni soggettive dei singoli;

11) prevedere sollecite procedure per l'esito delle merci abbandonate, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e consentire inoltre agli Uffici doganali di cedere, gratuitamente e in esenzione dai diritti doganali, ad istituti di beneficenza o di assistenza i generi deperibili di esigua quantità o di scarso valore, prescindendo dal tentarne preventivamente la vendita;

il valore imponibile delle merci nonché le tare e gli imballaggi, stabilendo che le decisioni in materia siano adottate, in prima istanza, dai capi di compartimento doganale e, in seconda istanza, dal Ministro delle finanze, previo parere, in entrambi i casi, di appositi collegi di esperti, e prevedendo, altresì, adeguati mezzi per consentire di risolvere presso gli uffici periferici le contestazioni relative all'accertamento, in modo da ridurre il più possibile gli ordinari procedimenti contenziosi;

9) *identico;*

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

10) *identico;*

11) *identico;*

12) stabilire che non si considerino importate, agli effetti dei diritti doganali diversi dai corrispettivi per servizi resi, le merci di origine estera che, successivamente alla importazione definitiva o temporanea, entro un determinato limite di tempo e con l'osservanza di opportune formalità e cautele, siano rispedite all'estero ovvero distrutte sotto vigilanza doganale perché riconosciute difettose o non conformi alle pattuizioni del contratto di acquisto, o per altro giustificato motivo;

12) *identico;*

13) concedere l'esonero dai diritti doganali per l'importazione nel territorio doganale del pesce e degli altri organismi viventi nel mare e nei laghi di confine, ancorché refrigerati o congelati o comunque lavorati e confezionati, e dei relativi sottoprodotti e derivati, purché la pesca o la cattura, la lavorazione, la confezione ed il trasporto fino al territorio doganale siano effettuati con navi battenti bandiera italiana e anche l'eventuale refrigerazione o congelazione, lavorazione e confezione siano fatte sulle stesse navi, subordinando la concessione del beneficio alla osservanza di apposite norme regolamentari;

13) *identico;*

14) considerare prodotti nel territorio doganale i prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attività estrattive, ottenuti nei territori extradoganali, anche se trasformati o lavorati nei territori stessi, nonché quelli della piattaforma continentale, stabilendo opportune norme regolamentari per impedire che corrispondenti prodotti esteri possano essere introdotti dai territori o dalla piattaforma medesima nel territorio doganale senza l'assolvimento degli oneri doganali;

14) *identico;*

15) riordinare, con opportune modifiche, gli istituti delle importazioni ed esportazioni temporanee, ivi comprese le vigenti norme riguardanti le importazioni ed esportazioni temporanee connesse con speciali agevolezze per il traffico internazionale, in modo da renderne possibile il progressivo adeguamento alla dinamica della produzione e del commercio, al trasferimento di beni e di servizi, e allo sviluppo del turismo e degli scambi culturali ed artistici, prevedendo in particolare che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi doganali:

15) *identico;*

a) le merci estere importate temporaneamente, quando ve ne sia la necessità o vi sia altro giusto motivo riconosciuto dall'Amministrazione, possano riesportarsi o distruggersi sotto vigilanza doganale, ancorché non abbiano subìto le lavorazioni, le trasformazioni o gli impieghi previsti; a condizioni analoghe le merci esportate temporaneamente possano reimportarsi;

a) *identico;*

b) in luogo dei prodotti ottenibili dalle merci estere importate temporaneamente, possano esportarsi prodotti nazionali di uguale natura, qualità e valore, nei casi e nelle condizioni da stabilirsi dall'Amministrazione;

b) *identico;*

c) nei casi di immissione in consumo entro il territorio doganale delle merci importate temporaneamente o dei prodotti ad esse sostituiti a norma della precedente lettera *b*), o, fuori del territorio stesso delle merci esportale temporaneamente, siano corrisposti dagli operatori economici i diritti doganali accertati, rispettivamente, al momento della importazione temporanea o della esportazione temporanea, nonché un unico interesse in misura non superiore al quattro per cento semestrale, da computarsi su tali diritti a decorrere dal momento anzidetto;

c) *identico;*

d) sia attribuita all'Amministrazione la facoltà di prescindere dall'emissione di documenti doganali o dall'esigere la prestazione di garanzia per i veicoli adibiti al trasporto di persone che entrino temporaneamente nel territorio doganale o escano temporaneamente dal territorio stesso;

d) *identico;*

16) rivedere gli istituti della spedizione delle merci estere da una ad altra dogana nonché del transito, in modo da agevolare i trasporti e favorire, in particolare, con adeguate procedure, il passaggio delle merci dalle dogane di entrata alle località di destinazione;

16) *identico;*

17) prevedere, con cautele contro le evasioni fiscali, eventuali nuovi istituti destinati a facilitare gli scambi ed i traffici e ad agevolare la produzione industriale;

17) *identico;*

18) regolamentare le entrate e le uscite delle merci estere e nazionali e i loro movimenti attraverso gli spazi doganali e di confine terrestre, sullo schema della regolamentazione in atto per gli spazi portuali ed aeroportuali. A questo scopo conferire all'Amministrazione la facoltà di specializzare alcuni uffici doganali – specie quelli interni – per il compimento di particolari operazioni doganali onde consentire rapidità e sicurezza di sdoganamento;

18) *identico;*

19) dare un assetto organico alla disciplina delle provviste e delle dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili e dei treni internazionali e delle autovetture, coordinando con le opportune modifiche ed innovazioni tutte le relative norme fiscali, tenuto conto dell'inclusione del mare territoriale nel territorio doganale, nonché delle esigenze della navigazione, della conservazione delle merci in viaggio e del turismo;

19) *identico;*

20) semplificare modalità e procedure relative al pagamento dei diritti doganali e

20) *identico;*

degli altri diritti di cui sia demandata alle dogane la riscossione, attribuendo, in particolare, all'Amministrazione la facoltà di ammettere il pagamento di tali diritti in modo diverso dalla soluzione in contanti ed anche mediante versamenti periodici. Semplificare altresì, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, modalità e procedure relative al rimborso di somme assunte in deposito o indebitamente riscosse dalle Dogane, prevedendo in particolare la possibilità del rimborso anche agli spedizionieri doganali quando dette somme afferiscano ad operazioni compiute dagli spedizionieri stessi;

21) consentire il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo non superiore a centottanta giorni, con l'obbligo del pagamento degli interessi in ragione del cinque per cento annuo, con esclusione dei primi trenta giorni, purché sia offerta idonea garanzia;

21) *identico;*

22) salvo quanto disposto al punto 15) lettera *c*) stabilire, sia per il ritardato pagamento all'erario dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana, sia per il rimborso agli operatori dei diritti indebitamente corrisposti, nonché per la restituzione delle somme depositate a qualsiasi titolo quando sia venuta meno la ragione del deposito e sia fatta domanda di restituzione, l'obbligo del pagamento di un interesse sui relativi importi non superiore al 3 per cento semestrale da computare per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello in cui, rispettivamente, sia sorto il credito o sia stata presentata la domanda di rimborso o di restituzione;

22) *identico;*

23) adottare misure di maggiore larghezza nella determinazione dell'ammontare delle cauzioni da prestare per le operazioni doganali e consentire la prestazione di tali cauzioni anche mediante fideiussioni o polizze di assicurazione di istituti accreditati, prevedendo altresì la possibilità di concedere l'esonero dall'obbligo delle cauzioni stesse per le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e per le ditte di notoria solvibilità;

23) *identico;*

24) conferire all'Amministrazione la facoltà di consentire che:

24) *identico;*

a) l'uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata anche da attestazioni e certificazioni doganali o di altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero con documenti di trasporto internazionale che siano ritenuti idonei dall'Amministrazione;

a) *identico;*

b) che alle attestazioni di autorità estere, contenute nei documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territo-

b) *identico;*

rio doganale, sia riconosciuta, a condizione di reciprocità, la medesima efficacia attribuita alle analoghe attestazioni apposte dalle dogane italiane sui documenti relativi alla spedizione di merci estere da una ad altra dogana;

c) siano eliminate le formalità doganali relative alla spedizione di merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio nei casi in cui, in rapporto alla qualità delle merci stesse, al mezzo di trasporto adoperato o ad altre circostanze, possa ritenersi che non ricorrano pericoli di frode;

c) *identico;*

25) adottare, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, particolari disposizioni in materia di scritture doganali, registri, stampati ed altri formulari in modo da renderli adatti ad una razionale meccanizzazione degli stessi e delle relative contabilità, stabilendo le opportune norme di coordinamento per l'inserzione dei risultati delle varie operazioni nella contabilità generale, riformando altresì le norme relative all'emissione di bollette, duplicati delle bollette o di altri documenti in caso di smarrimento o casuale distruzione, in conformità al principio per cui le forme non devono rappresentare, se non in caso eccezionale, un ostacolo al riconoscimento dei diritti dei cittadini;

25) *identico;*

26) dare una completa ed organica disciplina alla materia concernente le sanzioni, con opportune modifiche, aggiornamenti ed innovazioni anche in deroga alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e ai Codici penale e di procedura penale, configurando, in particolare, le diverse fattispecie di illeciti e le circostanze aggravanti o diminuenti speciali, prevedendo, oltre alle sanzioni penali e alle misure di sicurezza per i reati, le sanzioni di carattere civile (soprattasse e pene pecuniarie) per gli illeciti che non costituiscano reato e stabilire le norme per l'accertamento, la denuncia, la definizione amministrativa delle violazioni penali e degli illeciti di carattere civile ed amministrativo, il fermo e l'arresto, il sequestro, la custodia delle cose sequestrate, la confisca, gli atti in genere della procedura fino alla riscossione di crediti relativi ai procedimenti penali, ivi compresi quelli concernenti i diritti evasi, nonché la erogazione di somme riscosse per sanzioni pecuniarie, per definizione amministrativa di violazioni e per proventi di confisca, il tutto con rispetto dei principî costituzionali e delle norme generali dettate dal Codice di procedura penale per la tutela dei diritti dell'incolpato. Si dovrà all'uopo tener presente che:

26) *identico;*

a) per i reati di ricettazione di cose provenienti da contrabbando e di favoreggia-

a) *identico;*

mento reale in contrabbando devono essere stabilite pene della stessa specie di quelle previste per il contrabbando ed adottati criteri analoghi per le circostanze aggravanti e diminuenti, per le misure di sicurezza e per la definizione amministrativa. Dovrà contemporaneamente essere sancita la corresponsabilità solidale nel pagamento dei tributi evasi per coloro che concorrano nel commettere i fatti costituenti illecito amministrativo, che aiutino ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo ricavabile dall'illecito stesso, o che comunque acquistino, ricevano od occultino denaro o cose derivanti da azioni soggette, in base alle norme emanande, a sanzione pecuniaria di natura civile, o che si intromettano nel farli acquistare, ricevere od occultare;

b) per i reati puniti con pena proporzionale ai diritti di confine, deve escludersi la applicazione delle vigenti norme sul reato continuato;

b) *identico;*

c) il limite massimo della multa fissa o variabile non può essere stabilito in misura superiore a lire cinque milioni e quello della multa commisurata ai diritti di confine non può essere stabilito in misura superiore a dieci volte l'ammontare dei diritti stessi;

c) *identico;*

d) la pena della reclusione per il concorso di circostanze aggravanti oggettive speciali dei delitti non può essere superiore a cinque anni per ciascuna circostanza e quella per le circostanze aggravanti soggettive degli stessi reati non può essere superiore a due anni per ciascuna circostanza;

d) *identico;*

e) il limite massimo della ammenda fissa o variabile non può essere superiore a lire un milione e quello della ammenda commisurata ai diritti di confine non può essere superiore a dieci volte l'ammontare dei diritti stessi;

e) *identico;*

f) deve riconoscersi ai trasgressori il diritto alla definizione amministrativa delle violazioni punite soltanto con la multa o con l'ammenda entro un congruo termine dalla contestazione delle violazioni stesse e devono elevarsi opportunamente i limiti graduali previsti dalle vigenti disposizioni per l'adozione dei relativi provvedimenti da parte degli uffici doganali, ai quali deve essere altresì attribuita la competenza a decidere in via breve delle violazioni di natura civile;

f) *identico;*

g) l'accertamento e la denuncia delle violazioni, il fermo e l'arresto dei trasgressori, la riscossione dei crediti relativi a procedimenti penali e gli atti della procedura devono essere disciplinati in modo da garantire la massima sollecitudine nell'istruzione dei giudizi, senza attenuare le guarentigie pre-

g) *identico;*

viste al riguardo dalle vigenti norme doganali a favore dei singoli e con il rispetto, in ogni caso, dei limiti derivanti dalle disposizioni e dai principî di carattere costituzionale. Con le norme relative alle cose sequestrate dovrà permettersi una sollecita procedura per l'eventuale restituzione agli aventi diritto e per la vendita delle cose stesse, col deposito del ricavato, anche durante il procedimento penale quando non sia necessaria la loro conservazione ai fini del procedimento medesimo e non vi sia opposizione da parte dei prevenuti, stabilendo che, ove tali cose siano passibili di confisca, questa sia applicata alla somma ricavata dalla loro vendita.

Per il caso di opposizione dovrà essere prevista la risoluzione dell'incidente anche in pendenza di giudizio, con forme che assicurino alla parte privata garanzie non inferiori a quelle previste per la risoluzione degli incidenti di esecuzione dal Codice di procedura penale;

Identico.

27) decentrare, quanto più è possibile, agli organi periferici, nel quadro di un nuovo assetto degli Uffici doganali imposto dalle moderne esigenze dei traffici, competenze ed attribuzioni in materia di servizi doganali, nonché consentire più rapidi ed agevoli interventi anche nell'attività e nella disciplina del personale;

27) *identico;*

28) attribuire all'Amministrazione finanziaria la facoltà di fornire, a condizioni di reciprocità, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali ed altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili all'entrata o alla uscita delle merci dal loro territorio e di permettere, alle stesse condizioni, che i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, riguardanti materia doganale, che fossero instaurati negli stessi Paesi.

28) *identico.*

ART. 3.

Nei limiti e con i criteri indicati nell'articolo 2, il Governo della Repubblica è ulteriormente delegato ad emanare, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 1, norme aventi valore di legge per la modifica dei provvedimenti che saranno emanati in virtù dell'articolo 1 al fine di renderli maggiormente efficaci a raggiungere gli scopi di acceleramento e semplificazione dei servizi, per evitare pericoli di frode di cui l'esperienza abbia manifestato la possibilità, per coordinare le norme emanande con nuovi provvedimenti

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è ulteriormente delegato ad emanare, entro due anni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 1, testi unici nei quali siano raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni doganali che saranno vigenti alla detta scadenza, escluse quelle concernenti il regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi di importazione, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per attuare l'accennato coordinamento.

che siano stati eventualmente emanati dagli organi della Comunità economica europea o per dare più chiara interpretazione a norme che abbiano dato occasione al sorgere di controversie, nonché ad emanare, entro i due anni successivi al termine di cui sopra, testi unici nei quali siano raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni doganali che saranno, alla scadenza del termine come sopra stabilito, vigenti, escluse quelle concernenti il regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi di importazione, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per attuare l'accennato coordinamento.

ART. 4.

Le norme di cui all'articolo 1 e 3 saranno emanate ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, e delle poste e delle comunicazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato, ed udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

ART. 4.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 3627

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 136 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, dopo la lettera *b*) è aggiunto il seguente comma:

« *c*) ai proprietari dei mezzi di trasporto per i delitti di contrabbando commessi dagli autisti e regolati dalla Convenzione doganale sul trattamento internazionale delle merci su strada, ratificata e resa esecutiva della legge 12 agosto 1962, n. 1517 ».